

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORDSUALI

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE RG 4-1/2024

Il giudice designato,

letto il ricorso depositato l'11 gennaio 2024 da [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nato a

[REDACTED] il [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo BARRETTA;

letta la relazione particolareggiata a firma del gestore della crisi dott.ssa Giovanna Pentella;

letti gli altri documenti allegati;

rilevato che, ai sensi dell'art. 77, co. 1, c.c.i.i., *"1. La domanda di concordato minore è inammissibile se [...] risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori"*;

rilevato che, secondo la relazione illustrativa al codice della crisi e dell'insolvenza, *"L'art. 77 prevede alcune particolari cause di inammissibilità della domanda, che solo in parte coincidono con quelle impediscono al consumatore di ottenere l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti. Si tratta dell'incompletezza della documentazione di cui ai due precedenti articoli, della mancanza dei requisiti dimensionali dell'imprenditore, dell'aver il debitore già beneficiato dell'esdebitazione una volta nei cinque anni precedenti o, indipendentemente dal periodo in cui è stata concessa, per due volte, nonché nei casi di frode accertata"*;

rilevato che il ricorrente, con sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1569/2021, confermata dalla Cassazione, è stato condannato, in qualità di presidente del c.d.a. della società "[REDACTED]" dal 28.11.1997 al 5.12.2005, in concorso con altri, per bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 223 e 216, co. 1 n. 1 l. fall. (*per aver distratto, occultato, dissimulato o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, per aver esposto o riconosciuto passività inesistenti*), con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, primo comma l. fall.) e di aver commesso più fatti tra quelli indicati dall'art. 216 l. fall. (art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall.);

ritenuto che tra gli atti diretti a frodare le ragioni dei creditori non possano non essere inclusi i fatti distrattivi e dissipativi di decine di centinaia di migliaia di euro oggetto della sentenza penale definitiva, commessi ai danni della società "[REDACTED]" (il cui fallimento è il principale creditore del ricorrente) e dei suoi creditori;

PTM

DICHIARA inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Nola, li 01/03/2024

il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE